

Mercato, la crisi dell'Edilizia e la congiuntura si fanno sentire anche nel settore idrotermosanitario.


Cariissimi Soci, dopo le prime valutazioni formulate a maggio, nel corso del Meeting di Primavera di ANGAISA, che vedevano già una flessione consistente nei fatturati delle aziende distributrici con una riduzione dei tassi di crescita nel primo trimestre, le ultime valutazioni chiuse a luglio 2008 confermano la situazione difficile determinata anche dalla crescente carenza di liquidità delle famiglie. Il grafico seguente rappresenta i risultati dell'Osservatorio Vendite ANGAISA, al quale partecipano 109 aziende che comunicano costantemente i propri fatturati mensili e che rappresentano un campione di oltre 2 miliardi di € di fatturato/anno sul complessivo di 5 miliardi rappresentato dalle aziende associate ad ANGAISA e sul totale di 11 miliardi dell'intera distribuzione idrotermosanitaria. In particolare il grafico rappresenta la variazione del fatturato annuo calcolato nel mese rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

Possiamo constatare come incrementi annui a due cifre si siano ridotti allo "zero" in dodici mesi. Inoltre il fatturato dei primi sette mesi del 2008, confrontato con i primi sette mesi del 2007, vede in realtà un dato negativo pari a -1,27%. Le "nuvole nere" di cui parlavamo nel maggio scorso sono ora diventate un cielo cupo e le aziende devono prepararsi a tempi davvero difficili. Le sensazioni sono per un 2009 di crisi ed i primi spiragli si potranno vedere solo nel 2010. Per un ulteriore e più approfondito aggiornamento sull'andamento del Mercato, Vi invitiamo fin d'ora a partecipare al prossimo "Meeting Invernale ANGAISA", che si terrà giovedì 4 dicembre p.v., alle ore 9.30, presso l'Unione del Commercio, Turismo e Servizi di Milano.

IL SEGRETARIO GENERALE
dr. arch. Gianni Mari

Fatturato annuale nazionale

Variazione annuale al mese sullo stesso mese anno precedente



ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

Riunioni Nazionali

Ammissione nuovo Socio Ordinario

Siamo lieti di comunicare che, in occasione della riunione di Comitato Esecutivo tenutasi presso la sede associativa il 17 settembre scorso, è stata approvata l'ammissione fra i Soci Ordinari ANGAISA dell'azienda

TE.CA. Termica Caronte Srl di Lamezia Terme (CZ).

Rinnovo cariche Sezione Sardegna

In occasione dell'Assemblea tenutasi il 19 settembre, la sezione Sardegna ha effettuato il rinnovo delle cariche associative, per scadenza del relativo mandato. Michela Micheletti (Micheletti Srl di Olbia) è stata nominata nuovo Presidente della Sezione sarda, mentre Efisia Langiu (Lupinu Srl di Orrosei-NU) e Massimo Spiga (Mastes sas di Oristano) sono stati eletti consiglieri regionali.

MERCATO

Notizie sui mercati

Rubrica realizzata in collaborazione con BRG Consult - Società di Ricerche strategiche di Mercato internazionali, specializzata nel settore dei materiali da costruzione e mercati correlati con sede a Londra (www.consultgb.com).

SETTORE SANITARIO

CINA

Ideal Standard International ha fatto colpo a Pechino.

Tutti i principali edifici delle Olimpiadi di Pechino sono stati attrezzati con i prodotti di Ideal Standard, sia come sanitari e rubinetteria, sia come tecnologie per il risparmio dell'acqua.

Il Water Cube, il Nido d'Uccello, il National Convention Center, l'edificio Olympic Digital Beijing Building ed il Villaggio Olimpico sono stati costruiti utilizzando la gamma di prodotti più avanzata di Ideal Standard, localmente conosciuta come American Standard.

EGITTO

LECICO EGYPT ha completato l'acquisizione del 7,9% dell'intero pacchetto azionario di SANITEC.

ITALIA

KINGFISCHER, per ridurre i suoi debiti, sta vendendo al Gruppo francese ADEO i suoi 31 magazzini CASTORAMA per 560 milioni di €.

L'operazione è al momento "subjudice" dell'antitrust europeo.

SPAGNA

Il nuovo FaidaTe tedesco BAUHAUS a Tarragona; il Gruppo prevede di aprirne un'altro a Madrid entro quest'anno.

In Italia salirà a 5: 2 a Barcellona, oltre a Girona e Malaga.

Anche la compagnia francese BRICORAMA si espande in Spagna, aprendo un nuovo punto vendita a Petrer (Alicante) salendo a 5 punti (Alcoy-Alicante, Estepona-Malaga, Vianros-Castellon e Valladolid).

SETTORE RISCALDAMENTO/CONDIZIONAMENTO

GERMANIA

DAIKIN Europa ha comprato il produttore tedesco di riscaldamento ROTEX.

L'acquisizione è nell'ottica dell'espansione di DAIKIN nel settore del riscaldamento basato sull'impiego di una pompa di calore aria/acqua di tecnologia DAIKIN avanzata.

FRANCIA

Crollo nell'attività edilizia di nuova costruzione sti-

mato in Giugno nel 28% rispetto all'anno scorso; la crisi non sarà di breve durata.

TURCHIA

FERROLI apre un nuovo stabilimento per produrre radiatori a pannelli d'acciaio.

Il nuovo stabilimento di Duzce, che ha richiesto un investimento di 30 milioni, ha iniziato la produzione di radiatori d'acciaio di alta qualità, collaudati a 13 bar di pressione e costruiti secondo le norme EN 10130 e DIN 55900.

NORMATIVE

Ambiente Qualità Sicurezza

RAEE - Imminente il decreto attuativo

Sembra essere ormai imminente l'emanazione del decreto attuativo che renderà operativi gli adempimenti legati ai RAEE (rifiuti apparecchiature elettriche ed elettroniche), e posti a carico dei distributori. Durante la pausa estiva l'iter legislativo del decreto di semplificazione delle modalità con cui i Distributori potranno effettuare il ritiro uno-contro-uno dei RAEE ha fatto registrare un decisivo ed essenziale passo in avanti.

Il testo, approvato dalla Conferenza Unificata Stato Regioni lo scorso mese di marzo, era stato inviato a Bruxelles a maggio per un'approvazione definitiva.

Il 14 agosto 2008 (questo il termine ultimo per l'invio di eventuali osservazioni), l'assenza di pareri negativi da parte della Commissione europea ha dato via libera al legislatore nazionale per concludere l'iter che dovrebbe portare, a breve, alla pubblicazione dell'atteso decreto.

In base alle anticipazioni fornite da ConfCommercio, il Decreto dovrebbe prevedere alcuni adempimenti relativi alle modalità di "presa in consegna" gratuita dei RAEE e del loro successivo smaltimento; ne riportiamo di seguito gli aspetti di maggior rilievo.

- 1) stoccaggio: i RAEE vengono raccolti presso il punto vendita del distributore, o presso altro luogo idoneo, non accessibile a terzi e pavimentato; è previsto un sistema di copertura, anche mobile; va garantita l'integrità delle apparecchiature, adottando tutte le precauzioni atte ad evitare il deterioramento delle stesse e la fuoriuscita di sostanze pericolose;
- 2) registro di carico e scarico: dovrà essere tenuto uno schedario numerato progressivamente, dal quale risultino il nominativo e l'indirizzo del consumatore che conferisce il rifiuto e la tipologia dello stesso, da conservare per tre anni dalla data dell'ultima registrazione;
- 3) trasporto dei RAEE: il trasporto dei RAEE presso i centri di raccolta potrà essere effettuato dai distributori o dai terzi che agiscono in loro nome, e dovrà essere documentato mediante uno specifico documento di trasporto conforme al modello predisposto dal ministero Ambiente;

4) iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali: le attività di raccolta e trasporto dei RAEE potranno essere effettuate solamente previa iscrizione in una apposita sezione dell'Albo Nazionale Gestori Ambientali di cui all'art. 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Non appena avremo notizia dell'avvenuta pubblicazione del decreto ne daremo tempestiva comunicazione a tutti gli associati, fornendo le necessarie indicazioni in merito alle sue modalità applicative.

Area Legale Legislativa

Carta di Qualificazione del Conducente per il trasporto di persone Documenti provvisori

A causa delle difficoltà riscontrate da numerosi Uffici Periferici della Motorizzazione Civile nel rilasciare le Carte di Qualificazione del Conducente per l'esercizio dell'attività professionale di trasporto di persone in ambito comunitario entro la data del 10 settembre 2008, di decorrenza dell'obbligo di possesso delle medesime, il Ministero dell'Interno ha emanato la circolare n. 300/A/1/3766/108/13/7 del 10 settembre 2008.

Con tale nota è stata riconosciuta, fra l'altro, la piena legittimità della conduzione di veicoli adibiti ad uso proprio il cui conducente risulti assunto alle dipendenze di un'impresa con la qualifica di autista, da parte di conducenti già titolari di certificato di abilitazione professionale di tipo KD alla data del 9 settembre 2008 che siano muniti di ricevuta rilasciata da un Ufficio della Motorizzazione Civile attestante l'avvenuta presentazione della richiesta della Carta di Qualificazione del Conducente per trasporto persone.

Analoga soluzione è stata ritenuta valida per i conducenti muniti di patente straniera, rilasciata prima del 9 settembre 2008, che sono alle dipendenze di un'impresa italiana di trasporto e che hanno richiesto il rilascio, senza esame, della Carta di Qualificazione del Conducente.

Le soluzioni prospettate hanno però natura temporanea, essendo valide soltanto fino al 31 dicembre 2008, e potranno trovare applicazione esclusivamente per i trasporti che si svolgono in ambito nazionale.

Ricordiamo che il decreto Legislativo 286/2005, con cui è stata recepita in Italia la Direttiva 2003/59/CE, all'articolo 14 ha stabilito che l'attività dei conducenti che effettuano professionalmente autotrasporto di persone e di cose su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, è subordinata all'obbligo di qualificazione iniziale ed all'obbligo di formazione periodica per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente e, il Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti terrestri del 7 Febbraio 2007, all'articolo 8, ha stabilito nel 10 settembre 2008 e nel 10 settembre 2009 le date a partire dalle quali far decorrere l'obbligo di possesso delle carte di qualificazione dei conducenti, quando pre-

scritte, rispettivamente nel trasporto di persone e di cose.

Inoltre l'articolo 2 del citato Decreto del Capo del Dipartimento dei Trasporti terrestri del 7 Febbraio 2007 ha previsto la possibilità di rilasciare la Carta di Qualificazione del Conducente, senza l'obbligo di frequentare il corso e di sostenere il relativo esame, ai conducenti:

- residenti in Italia titolari alla data del 9 settembre 2008 del certificato di abilitazione professionale di tipo KD, o titolari alla data del 9 settembre 2009 della patente delle categorie C e C+E,
- residenti in altri Stati dell' UE o dello Spazio Economico Europeo ma dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, titolari alla data del 9 settembre 2008 della patente di guida delle categorie D o D+E, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 della patente di guida delle categorie C o C+E,
- residenti in Stati non appartenenti all'UE o allo Spazio Economico Europeo, ma dipendenti di un'impresa di autotrasporto avente sede in Italia, titolari, alla data del 9 settembre 2008 delle patenti di guida equivalenti alle categorie D o D+E, ovvero, alla data del 9 settembre 2009 delle patenti di guida equivalenti alle categorie C o C+E.

A partire dal 6 Aprile 2007, tali soggetti, secondo un calendario articolato in base alla lettera alfabetica iniziale del loro cognome, hanno potuto presentare richiesta della CQC mediante mera esibizione della prescritta documentazione.

Locazione di immobili urbani ad uso non abitativo - Indici ISTAT

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 221 del 20.09.08 è stato pubblicato il comunicato ISTAT concernente l'indice dei prezzi al consumo relativo al mese di agosto 2008, necessario per l'aggiornamento del canone di locazione degli immobili ai sensi della legge 392/78.

La variazione annuale agosto 2007 – agosto 2008 è pari a più 3,9 (75%= 2,92).

La variazione biennale agosto 2006 – agosto 2008 è pari a più 5,5 (75%= 4,12).

Fisco

Adesione ai verbali di constatazione Provvedimento Agenzia Entrate del 10.09.2008

L'art. 83, comma 18 del decreto legge n. 112/2008 ha introdotto la possibilità di aderire ai verbali di constatazione in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto, che consentono l'emissione di accertamenti parziali (art. 41-bis del DPR 600/1973 e art. 54 DPR 633/1972).

L'adesione può avere ad oggetto esclusivamente il contenuto integrale del verbale di constatazione, deve intervenire entro i 30 giorni successivi alla data della consegna del verbale medesimo e comporta la riduzione a metà degli importi delle sanzioni e la possibilità di rateizzare gli importi dovuti

senza necessità di prestare le apposite garanzie. Entro i 60 giorni successivi alla comunicazione, l'Ufficio delle entrate notifica al contribuente l'atto di definizione dell'accertamento parziale.

La nuova norma si applica con riferimento ai verbali di constatazione consegnati a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto n. 112 e, in sede di prima applicazione:

- il termine per la comunicazione dell'adesione dal parte del contribuente per i verbali consegnati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione è stato prorogato fino al 30 settembre 2008;
- il termine per la notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale relativo ai verbali consegnati fino al 31 dicembre 2008 è stato prorogato al 30 giugno 2009.

Con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 10 settembre 2008 sono state stabilite le modalità di effettuazione della comunicazione di adesione da parte del contribuente.

In specie, l'adesione ai verbali di constatazione deve essere effettuata, a pena di nullità, mediante apposito modello disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it).

La comunicazione deve essere presentata all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione delle annualità oggetto di definizione e all'organo che ha redatto il processo verbale.

La comunicazione può essere consegnata direttamente all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate e all'organo che ha redatto il processo verbale di constatazione, i quali rilasciano ricevuta di presentazione, così come può essere spedita a mezzo posta, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento (in tal caso, ai fini del rispetto del termine perentorio previsto per la comunicazione dell'adesione, farà fede la data del timbro dell'Ufficio postale accettante). Nel caso in cui il processo verbale di constatazione si riferisca a più annualità d'imposta, la cui competenza sia di diversi Uffici dell'Agenzia delle entrate, il contribuente dovrà consegnare/inviare la comunicazione a tutti gli Uffici competenti per le annualità interessate.

Al modello deve essere allegata fotocopia di un documento di identità.

Adesione ai verbali di constatazione

Circolare Agenzia Entrate n. 55/2008

L'Agenzia delle entrate, con la circolare del 27 settembre 2008 n. 55, ha fornito importanti chiarimenti sul nuovo istituto dell'adesione ai processi verbali di constatazione, di cui all'art. 83, comma 18 del DL 112/2008.

Possono formare oggetto di adesione i processi verbali, redatti dalla Guardia di finanza o dagli Uffici dell'Agenzia delle entrate, che contengono la constatazione di violazioni "sostanziali" alla normativa in materia di imposte sui redditi e di imposta sul valore aggiunto. In altri termini, il verbale deve contenere elementi che consentono di stabilire l'esistenza di:

in tema di imposte dirette

- redditi imponibili non dichiarati, totalmente o parzialmente;

- deduzioni, esenzioni e agevolazioni in tutto o in parte non spettanti;
- imposte o maggiori imposte non versate, escluse le ipotesi di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del D.P.R. n. 600 del 1973;

in tema di IVA

- imposta sul valore aggiunto non dichiarata, totalmente o parzialmente;
- detrazioni in tutto o in parte non spettanti;
- imposta o maggior imposta sul valore aggiunto non versata, escluse le ipotesi di cui all'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972.

Per espressa definizione normativa, l'adesione al processo verbale di constatazione comporta l'emissione di un atto di definizione dell'accertamento parziale, avente gli elementi (quelli che formano oggetto delle violazioni sostanziali) e la motivazione (ossia l'intervenuta adesione), sui cui si fonda la definizione.

L'atto deve essere notificato al contribuente entro i 60 gg. successivi alla data di presentazione all'Ufficio delle comunicazioni di adesione.

Successivamente alla notifica, sorge in capo al contribuente l'obbligo di versare le somme dovute. In specie:

- il versamento delle somme dovute deve essere eseguito entro venti giorni dalla notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale;
- è ammesso il versamento in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo ovvero di dodici rate trimestrali se le somme dovute sono superiori a 51.645,69 euro, senza la prestazione di alcuna garanzia. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo alla data di notifica dell'atto di definizione dell'accertamento parziale.

L'Agenzia delle Entrate evidenzia inoltre che, a differenza dell'istituto dell'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. 218/1997, la definizione dell'accertamento parziale conseguente all'adesione ai processi verbali si perfeziona con la notifica dell'atto di definizione, indipendentemente dal successivo pagamento delle somme dovute. Di conseguenza, il mancato versamento di tutti gli importi dovuti andrà sanzionato ai sensi dell'art. 13 del D. lgs 471/1997 (che disciplina la fattispecie dell'omesso versamento, anche parziale, entro il termine previsto).

La circolare in oggetto è disponibile all'interno del portale associativo.

[LINK: www.angaisa.it](http://www.angaisa.it) ✕ [Normative Fiscali](#) ✕ [Riscossione](#) ✕ [Adesione verbali constatazione](#).

Lavoro

Libro unico del lavoro - Adempimenti INAIL

A partire dal 18 agosto 2008, è stato istituito il "Libro unico del lavoro" che sostituisce i libri paga e matricola. A tale proposito l'INAIL ha recentemente reso note le modalità operative per il corretto svolgimento dei nuovi adempimenti.

Finalità e termini. Il "Libro unico del lavoro" si basa sulla rilevazione di due elementi fondamentali: le presenze del lavoratore e lo sviluppo del trattamento retributivo.

In proposito, va sottolineato che le registrazioni obbligatorie dei dati predetti non debbono più essere effettuate giornalmente come per il precedente libro paga, bensì entro il giorno 16 del mese successivo a quello di riferimento.

Periodo transitorio libro paga. A differenza del libro matricola, che è stato definitivamente abrogato dal 18 agosto 2008, per il libro paga è previsto un periodo transitorio intercorrente tra la predetta data ed il mese di dicembre 2008 (periodo di paga i cui dati possono essere registrati entro il 16 gennaio 2009). Durante tale fase transitoria, il datore di lavoro può continuare ad utilizzare il predetto libro paga nelle due sezioni paga e presenze, procedendo alla regolare vidimazione presso le sedi territoriali dell'Istituto.

Tenuta e conservazione. Il Libro unico del lavoro può essere tenuto e conservato, in via alternativa, presso:

- la sede legale dell'impresa;
- lo studio del consulente del lavoro o di altro professionista abilitato;
- i servizi ed i centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa.

In caso di gruppi d'impresa, l'adempimento può essere affidato alle società capogruppo.

In ogni caso, i soggetti citati hanno l'obbligo di conservare il libro unico per cinque anni decorrenti dalla data dell'ultima registrazione.

Dal 18 agosto 2008 tale termine è stato esteso anche alla conservazione dei preesistenti libri paga e matricola. Ricordiamo che non sono obbligati alla tenuta del libro unico, oltre alle società cooperative, le imprese familiari, le società e le ditte individuali del terziario che operino con il solo lavoro del titolare (senza dipendenti o collaboratori).

Infatti, non sono più oggetto di registrazione sul libro unico (né, per tutto il periodo transitorio, sul libro paga) i dati relativi a:

- 1) collaboratori e coadiuvanti delle imprese familiari
- 2) coadiuvanti delle imprese commerciali
- 3) soci lavoratori di attività commerciale e di imprese in forma societaria.

Modalità di tenuta. Il nuovo Libro unico del lavoro, che deve essere istituito come documento unitario anche in presenza di più posizioni assicurative e previdenziali in ambito aziendale o di più sedi lavorative, non può essere tenuto in forma manuale. Le nuove disposizioni prevedono, infatti, obbligatoriamente i seguenti sistemi di tenuta:

- elaborazione e stampa meccanografica su fogli mobili a ciclo continuo (vidimazione da parte INAIL o di soggetti autorizzati dallo stesso);
- stampa laser (preventiva autorizzazione INAIL alla stampa e alla numerazione automatica);
- supporti magnetici o ad elaborazione automatica dei dati.

Per quanto riguarda le specifiche modalità operative relative ai singoli sistemi utilizzati, facciamo rinvio alla scheda di approfondimento disponibile all'interno del portale associativo.

In ogni caso, sottolineiamo che, qualunque sia il sistema adottato, sussiste l'obbligo di:

- attribuire, in fase di stampa, una numerazione sequenziale a ciascun foglio che compone il Libro unico del lavoro;
- conservare eventuali fogli deteriorati o annullati;
- istituire un documento unitario quanto a vidimazioni, numerazione, registrazioni, tenuta e conservazione.

In tale contesto, è comunque ritenuta corretta l'eventuale elaborazione separata del calendario delle presenze, nel rispetto di una numerazione sequenziale ed unitaria.

LINK: www.angaisa.it ✎ [Normative sindacali](#) ✎ [Libro unico del lavoro](#).

Previdenza

INPS

Nuove linee di indirizzo per le ispezioni in materia di lavoro

Con la circolare n. 85 del 12 settembre scorso, l'INPS ha fornito le proprie linee di indirizzo in merito all'organizzazione, alla programmazione e allo svolgimento dell'attività ispettiva.

L'INPS ha fra l'altro precisato che, al fine di tutelare tanto gli ispettori quanto i datori di lavoro, le visite ispettive dovranno essere effettuate in coppia. Le visite dovranno essere preparate accuratamente, rapportando la forza da impegnare alle dimensioni dell'azienda da ispezionare e alla sua articolazione sul territorio.

Ogni ispettore ha la possibilità di valutare la scelta dei luoghi e dei tempi nei quali effettuare o proseguire l'accertamento, allo scopo di ottenere l'"effetto sorpresa", fondamentale per l'efficacia dell'intervento. Pertanto gli ispettori sono tenuti a tenere strettamente riservata ogni notizia relativa al programma, tanto che non dovrà nemmeno comunicare preventivamente al proprio ufficio i luoghi, gli

orari e le aziende da visitare, ma dovrà invece predisporre una relazione mensile, particolareggiata e puntuale, concernente l'attività svolta, utilizzando il "prospetto consuntivo mensile".

Forme pensionistiche complementari Regolamento COVIP

Segnaliamo che la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione (COVIP) ha adottato un apposito Regolamento, in vigore dal 1° ottobre 2008, allo scopo di definire regole omogenee per la raccolta delle adesioni a tutte le forme pensionistiche complementari. Il Regolamento, che è reperibile nel sito www.covip.it, comprende fra l'altro una serie di disposizioni, rivolte ai soggetti che svolgono l'attività di raccolta delle adesioni alle forme pensionistiche complementari, atte ad assicurare ai potenziali aderenti un'informazione sufficiente per poter operare scelte consapevoli e rispondenti alle proprie esigenze.

Normative Tecniche

Bollette energia elettrica: introduzione prezzi orari dal 2009

Con la recente delibera ARG 56/08, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas ha introdotto importanti modifiche all'attuale sistema di fatturazione dell'energia elettrica, finalizzate ad attribuire, a partire dal 2009, un costo orario o stagionale per l'energia consumata dai clienti finali.

Le modifiche introdotte con la deliberazione 56/08 prevedono che, per le imprese alimentate in bassa tensione con installato il contatore elettronico telegestito, l'energia debba essere obbligatoriamente fatturata sulla base di corrispettivi che tengano conto della diversa valorizzazione oraria del costo dell'energia (fasce F1-F2-F3).

Chi non ha il contatore elettronico continuerà invece a sostenere un prezzo unico (monorario) per

tutte le ore del giorno che viene aggiornato trimestralmente. La delibera 56/08 produrrà i suoi effetti con tempi e modi differenti a seconda della potenza contrattualmente impegnata e della tipologia di clienti finali:

- A. 1° gennaio 2009: piccole imprese con potenza maggiore di 15 kW;
- B. 1° aprile 2009: piccole imprese con potenza minore o uguale a 15 kW;
- C. 1° gennaio 2010: clienti domestici.

A- Imprese con potenza > 15 KW dotate di contatore elettronico: A partire dal 1° gennaio 2009 tali imprese pagheranno l'energia elettrica sulla base di prezzi differenziati, in ogni mese dell'anno, nelle fasce F1 F2 ed F3.

B- Imprese con potenza ≤ 15 KW dotate di contatore elettronico: A partire dal 1° aprile 2009 pagheranno l'energia sulla base di prezzi differenziati nelle fasce F1 F2 ed F3 ma per raggruppamenti di mesi.

C- Clienti domestici dotati di contatore elettronico: A partire dal 1° aprile 2010 pagheranno l'energia sulla base di prezzi differenziati nelle fasce F1 ed F3 ma per raggruppamenti di mesi.

Si evidenzia che tali norme avranno un impatto diretto sul mercato regolamentato della tutela (non su quello della salvaguardia) e di riflesso potranno influenzare il comportamento dei venditori di energia del mercato libero. Si ricorda che il meccanismo di prezzo scelto sul mercato libero (prezzo fisso, sconto, bonus, prezzo indicizzato) dipende esclusivamente dalla contrattazione tra le parti. Rinviamo le aziende interessate alla lettura del provvedimento dell'Autorità, disponibile all'interno del portale associativo, unitamente ad una scheda contenente i riferimenti di base per poter comprendere l'impatto effettivo della normativa sul mercato.

LINK: www.angaisa.it ✎ [Normative Tecniche](#) ✎ [Rendimento energetico](#) ✎ [Autorità Energia Elettrica e Gas](#).

Modulo da fotocopiare e spedire via fax ad ANGAISA: N° 02/48.59.16.22

Servizio Informativo ANGAISA

ANGAISA INFORMA N° 224 - Riservato ai Soci

In questo numero:

- ▶ Adesione a verbali di constatazione. Circolare Agenzia Entrate n. 55/2008.
- ▶ Bollette energia elettrica. Delibera ARG 56/08.
- ▶ Libro unico del lavoro. Adempimenti INAIL.



Inviare a:

(Ragione Sociale)

(Nome e Cognome)

(Telefax)

(e-mail)

(Timbro e Firma)

ANGAISA INFORMA sintetizza le informazioni che l'Associazione mette a disposizione dei propri Associati, grazie anche al contributo di



CONFCOMMERCIO

La Redazione è stata curata dalla
Segreteria ANGAISA.

La Realizzazione è stata curata
da Servizi ANGAISA S.r.l.

Via G. Pellizza da Volpedo, 8 - 20149 Milano
Tel.: 02/48.59.16.11 - Fax: 02/48.59.16.22
e-mail: info@angaisa.it

Le notizie di ANGAISA
sono inoltre
pubblicate su:

BI&ROSSO

periodico di proprietà Servizi ANGAISA S.r.l.